



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI

*Ufficio 6 - Tutela del benessere animale,
igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria*

Assessorati alla sanità delle Regioni e
delle Province Autonome
Servizi Veterinari

E, p.c:

FNOVI

ANMVI

ENPA

enpa@enpa.org

LAV

lav@legalmail.it

LNDC

presidenzanazionalelndc@legalmail.it

OGGETTO: Revisione della procedura operativa adozioni internazionali inviata con nota prot. n. 1462 del 23 gennaio 2020

Con riferimento alla procedura operativa per le adozioni di cui all'oggetto si rappresenta quanto segue. Le movimentazioni, a carattere commerciale e non, di animali da compagnia sono regolamentate da specifiche norme (Reg. 576/2013 e d.lgs. 633/96), tuttavia, le movimentazioni di animali a seguito di adozioni da parte dei soggetti residenti fuori dal territorio italiano necessitano di alcuni accorgimenti per tutelare il benessere degli animali coinvolti.

Premesso che il randagismo è una materia di competenza regionale, stante il ruolo di coordinamento svolto dalla scrivente Direzione Generale è stata approntata una procedura operativa atta a garantire la tracciabilità degli animali nelle adozioni internazionali. Alla luce di diverse segnalazioni ricevute da alcune associazioni e al fine di agevolare l'adozione degli animali, si è ritenuto opportuno rivedere la procedura operativa in argomento per indirizzare l'operato delle Regioni. Queste, in qualità di autorità competenti, potranno avvalersi della procedura in oggetto

adottando eventuali modifiche e sistemi di controllo sul corretto svolgimento di quanto da esse stabilito. Tale attività di controllo sarà rendicontata come indicato nella procedura. Per quanto sopra premesso la nota n.1462 del 23 gennaio 2020 è da intendersi sostituita dalla presente.

Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRETTORE GENERALE

*f.to Dr. Silvio Borrello

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 6 - Tutela del benessere animale,
igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Procedura operativa adozioni internazionali

1. *Gli animali devono obbligatoriamente essere identificati con microchip, essere iscritti all'anagrafe canina ed essere intestati al Sindaco del Comune territorialmente competente;*
2. *Tutti gli animali movimentati devono essere muniti del Passaporto comunitario previsto dal Regolamento (UE) n. 576/2013, recante anche l'attestazione sanitaria di eventuali trattamenti antiparassitari e vaccinali richiesti dal Paese di destinazione. Il passaporto può essere intestato al Sindaco del Comune territorialmente competente (indicando in AAA l'associazione come detentore) oppure direttamente all'Associazione Protezionista italiana riconosciuta a livello regionale che ha richiesto l'animale. In tal caso è compito di quest'ultima assicurarsi che il passaggio di proprietà con l'adottante finale sia comunicato alle autorità competenti per la registrazione in anagrafe;*
3. *Le Associazioni e i Comuni possono fare adottare a privati cittadini a meno che il servizio veterinario della ASL territorialmente competente non ne dichiari l'inadottabilità per motivi sanitari o per motivi comportamentali. Una volta perfezionata l'adozione del cane, il Comune o l'associazione protezionista italiana comunica la variazione anagrafica.*
4. *Gli animali oggetto di adozioni internazionali sono accompagnati dal documento TRACES;*
5. *Il Comune o l'Associazione trasmettono alla ASL territorialmente competente, almeno 72 ore prima della movimentazione dell'animale:*
 - a) *Copia dei documenti di identità degli adottanti;*
 - b) *Dichiarazione di accettazione dell'animale e degli obblighi di buon mantenimento dello stesso;*
 - c) *Dichiarazione dell'adottante circa l'impegno di comunicare eventuali cessioni dell'animale a soggetti terzi;*
 - d) *Dichiarazione di impegno di iscrizione presso l'anagrafe canina del Paese di destinazione.*
6. *L'aggiornamento in anagrafe avviene nel momento in cui si verifica la cessione del cane adottato. In tale momento il Comune o l'associazione protezionista italiana avranno l'obbligo di acquisire una dichiarazione, redatta in doppia lingua (italiano e lingua del Paese di destinazione), di avvenuta ricezione dell'animale da parte dell'adottante, datata e firmata; tale*

documentazione dovrà essere conservata dall'associazione protezionista italiana o dal Comune e sarà trasmessa alla Asl e alla Regione territorialmente competente;

7. *Il Comune o l'associazione protezionista italiana, tenuto conto dell'esigenza di verifica delle condizioni degli animali all'estero, privilegiano le adozioni da parte di soggetti che si impegnano a non procedere ad ulteriori trasferimenti degli animali e a inviare documentazione comprovante il buono stato di salute e benessere degli stessi;*
8. *Annualmente i Servizi Veterinari territorialmente competenti, trasmettono alla Regione un resoconto delle movimentazioni effettuate. Tali resoconti saranno inviati dalla Regione al Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci Veterinari, unitamente alla relazione annuale sul randagismo prevista dal decreto 6 maggio 2008 “Determinazione dei criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle disponibilità del fondo per l'attuazione della legge 14 agosto 1991 n. 281, recante : “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”.*
9. *La suddetta procedura non si applica ai cani adottati direttamente al canile rifugio/sanitario da cittadini residenti nella UE e non destinati ad ulteriori passaggi di proprietà.*
10. *Le verifiche sulla correttezza dell'applicazione del presente protocollo spettano, ai sensi della normativa vigente, alle Regioni competenti per territorio.*